

SETTIMANA PARLAMENTARE

5 – 11 luglio 2010

Le Commissioni della Camera

Fenomeni speculativi sugli scambi di borsa di certificati verdi

Le Commissioni Bicamerali

Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Le comunicazioni della Camera

Trasmissione dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Trasmissione dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Sindacato ispettivo

Camera – seduta del 5 luglio

Sulla discarica di Chiaiano

Camera – seduta del 5 luglio - Risposte

Sull'adeguamento dei sistemi satellitari a bordo dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti a seguito dell'istituzione del SISTRI

Sulla proroga dell'entrata in vigore del SISTRI

Sulla disparità di trattamento tra grandi e piccoli imprenditori agricoli nell'applicazione del SISTRI

Camera – seduta del 6 luglio

Sull'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura

Camera – seduta del 7 luglio

Sulla bonifica della cava di via Molinara a Desio (MB)

Sulla gestione commissariale per l'emergenza ambientale in Calabria

Sulla bonifica fiume Gaccia, nel territorio dei comuni di Pianopoli e Feroletto Antico (Catanzaro)

Camera – seduta dell'8 luglio

Sul sequestro di un ingente carico di rifiuti ferrosi a Porto Marghera (VE)

Fenomeni speculativi sugli scambi di borsa di certificati verdi - Interrogazione

7 luglio: il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Sonia Viale, ha risposto in Commissione Finanze all'interrogazione a risposta immediata n. 5-03056 di Amato Berardi (PDL).

Qui di seguito il testo dell'interrogazione e lo svolgimento

Testo interrogazione

BERARDI e DI BIAGIO. -

Al Ministro dell'economia e delle finanze.

- Per sapere - premesso che:

linguaggio del legislatore in materia finanziaria, il mercato è definito come un assetto organizzativo che favorisce l'incontro tra la domanda e l'offerta di valori mobiliari, assicura efficienza e osservanza di regole alle transazioni che ne determinano lo scambio, provvede ai servizi occorrenti per lo svolgimento di attività di mercato e precostituisce garanzie di tutela dei diritti di quanti operano sul mercato;

con il testo unico delle disposizioni in materia finanziaria, si è provveduto ad una regolamentazione più uniforme possibile del settore, prevedendo diversi livelli di competenze e di coordinamento tra la Consob, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia;

in relazione all'esercizio delle attività di gestione del mercato finanziario viene affidato alla Consob l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legge, uniformità del regolamento del mercato alla disciplina comunitaria e attività di vigilanza tale da assicurare la dovuta trasparenza delle attività, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori;

spesso, però, sorgono questioni di regolazione giuridica delle transazioni finanziarie legate all'andamento anomalo di contrattazioni su titoli quotati in borsa e di violazioni di norme in materia di abuso di informazioni privilegiate (insider trading) e di manipolazione del mercato;

tali anomalie, collocabili al di fuori di una normale regolazione dell'andamento del mercato finanziario, si è riscontrato, così come si evince dal riepilogo degli scambi di certificati verdi registratosi nelle sessioni di borsa a partire dal 1° gennaio 2009, nel periodo aprile-maggio 2010, dove si è avuto un incremento molto forte dei certificati verdi scambiati nelle sessioni di borsa di quel periodo, immediatamente precedente alla formulazione dell'articolo 45 del decreto-legge n. 78 del 2010;

il picco di fine 2009 nello scambio dei certificati verdi, evincibile dal riepilogo, che comunque è inferiore a quello del periodo di cui trattasi, è da considerarsi invece fisiologico, in quanto a fine anno vengono abitualmente liquidate le posizioni (attive e passive) in tempo utile per la chiusura dei bilanci;

un confronto corretto dell'anomalo andamento dei certificati verdi nel periodo aprile-maggio 2010 si evidenzia dal confronto dei dati sull'analogo periodo aprile-maggio 2009: la differenza è veramente notevole -:

se al Ministro interrogato sia giunta notizia di tali fenomeni speculativi e se intenda acquisire elementi, tramite la CONSOB, ai fini della salvaguardia di una equa ed efficiente gestione del mercato finanziario, di non abuso di informazioni privilegiate che incidono negativamente sulle imprese e sui consumatori e se si possano prevedere provvedimenti a tutela dei mercati finanziari assumendo iniziative normative a carattere sanzionatorio delle società che svolgono attività esclusivamente speculative, anche attraverso la pubblicazione dell'elenco delle loro denominazioni sociali.

(5-03056)

Svolgimento

Il sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati qui di seguito.

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione, gli onorevoli Berardi e Di Biagio chiedono chiarimenti su presunti fenomeni speculativi nel mercato dei Certificati Verdi posti in essere nel periodo aprile-maggio 2010; periodo antecedente all'emanazione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in fase di conversione ed attualmente all'esame del Senato della Repubblica, il cui articolo 45 prevede l'abolizione dell'obbligo di ritiro dal mercato da parte del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. dell'eccesso di offerta dei Certificati Verdi.

Al riguardo, occorre premettere che ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria), la Consob esercita la vigilanza sull'organizzazione e il funzionamento del mercato e sulle società di gestione dei mercati. In particolare, il regolamento Consob n. 16191 del 29 ottobre 2007 in materia di mercati, individua precisi obblighi informativi da parte delle società di gestione e fissa i requisiti generali di organizzazione delle società di gestione dei mercati regolamentati, ai fini della

trasparenza del mercato, dell'ordinato svolgimento delle negoziazioni e della tutela degli investitori. Inoltre, l'articolo 65 del citato Testo Unico demanda alla Consob la potestà di regolamentare le modalità di registrazione presso le società di gestione delle operazioni compiute su strumenti finanziari ammessi a negoziazione nei mercati regolamentati da essa gestiti, nonché il contenuto, i termini e le modalità di comunicazione da parte dei soggetti abilitati delle operazioni concluse su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato.

Qualora le società di gestione segnalino alla Consob operazioni sospette effettuate nei mercati regolamentati, la Consob provvede, ai sensi dell'articolo 187-octies del TUIF, ad accertare eventuali violazioni e ad avviare la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 187-septies del citato Testo Unico.

Sulla questione la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha precisato che la legge 14 novembre 1995, n. 481 ha affidato la vigilanza sul settore elettrico all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, Autorità Indipendente istituita con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell'energia elettrica e del gas.

Compito dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas è quello di garantire la promozione della concorrenza, dell'efficienza, della qualità ed economia nel settore dei servizi energetici, nonché la diffusione omogenea sull'intero territorio nazionale, con un sistema tariffario certo e trasparente che possa armonizzare gli interessi economici degli esercenti con gli obiettivi sociali, ambientali e di efficienza.

L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha, altresì, lo scopo di promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo.

In particolare, i poteri di regolazione dell'Autorità riguardano la determinazione delle tariffe massime, dei livelli di qualità dei servizi e delle condizioni tecnico-economiche di accesso e interconnessione alle reti, servizi nei quali il mercato non sarebbe in grado di garantire l'interesse di utenti e consumatori a causa di vincoli tecnici, legali o altre restrizioni che limitano il normale funzionamento dei meccanismi concorrenziali.

Per quanto riguarda specificamente i certificati verdi, da un punto di vista economico, essi costituiscono una forma di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Essi sono nati con il decreto legislativo n. 79 del 1999, il quale all'articolo 11 ha previsto che - dal 2002 - produttori e importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere ogni anno in rete una quota di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Tale quota è pari al 2 per cento dell'energia elettrica prodotta o importata da fonte non rinnovabile nell'anno precedente ed eccedente i 100 GWh/anno.

L'obbligo può essere soddisfatto anche attraverso l'acquisto di certificati verdi relativi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili effettuata da altri soggetti.

Pertanto, i certificati verdi sono uno strumento tecnico con il quale i produttori da fonti rinnovabili (più deboli in quanto sostengono costi più elevati per le tecnologie) dovrebbero riuscire ad essere competitivi sul mercato, ottenendo un vantaggio (possono vendere i certificati loro assegnati), mentre ai produttori convenzionali viene assegnato uno svantaggio (devono ottenere o acquistare una certa quantità di certificati verdi).

Giuridicamente, ai sensi della legge n. 244 del 2007, i certificati verdi sono dei certificati attribuiti dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. in base all'energia prodotta da fonti rinnovabili e sono distinti dall'energia che rappresentano, il cui valore (e la cui circolazione) non deriva e non è correlato all'energia elettrica sottostante. Con il decreto 14 marzo 2003 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2003, serie generale) il Ministro dello sviluppo economico, che rappresenta il regulator del settore, ha approvato le Istruzioni alla disciplina del mercato elettrico limitatamente alle disposizioni relative alla sede di contrattazione dei certificati verdi di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 11 novembre 1999.

Dalla data di entrata in vigore del citato decreto il Gestore Mercati Energetici S.p.a. («GME») ha assunto la responsabilità in ordine all'organizzazione e alla gestione del mercato dei certificati verdi che garantisce: liquidità, trasparenza e sicurezza.

Sulla questione il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato di aver ricevuto segnalazioni da parte del Gestore dei Mercati Energetici e di alcuni operatori su comportamenti sospetti sul mercato dei certificati verdi.

A livello europeo, il fenomeno ha portato all'adozione unilaterale di misure correttive successivamente alla previsione di un meccanismo detto reverse charge o inversione contabile nella Direttiva 2010/23/CE del 16 marzo 2010 come misura opzionale temporanea.

In considerazione del rischio che il fenomeno possa estendersi a tutti i mercati energetici, il Ministero dello sviluppo economico ha precisato che sta valutando l'opportunità, anche a scopo cautelativo, di un intervento in materia.

Amato BERARDI (PdL) ringrazia il Sottosegretario, dichiarandosi soddisfatto della risposta fornita.

Le Commissioni Bicamerali

Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

6 luglio: la Commissione ha ascoltato il Presidente della regione Campania, Stefano Caldoro, e l'Assessore all'ambiente della regione Campania, Giovanni Romano.

7 luglio: il presidente, deputato Gaetano Pecorella (PDL), ha comunicato che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 6 luglio 2010, ha stabilito che la missione di studio in Germania avrà luogo dal 26 settembre al 1° ottobre 2010 e che la missione di studio in Cina avrà luogo dal 6 al 12 novembre 2010.

Il presidente ha comunicato inoltre che la missione in Puglia, nell'ambito dell'approfondimento che la Commissione sta svolgendo sulla situazione relativa alle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella medesima regione, si svolgerà dal 14 al 16 settembre 2010.

Ha avvertito infine che saranno effettuati missioni e sopralluoghi presso i siti interessati dalle bonifiche in Lombardia e in Sardegna, nonché presso l'impianto di Saluggia, in date che saranno individuate dalla presidenza.

La Commissione ha quindi ascoltato il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Salerno, Angelo Frattini, e il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria, Domenico Santoro.

Sul server (Pubblicazioni/Bicamerali/Rifiuti) i resoconti delle audizioni della Commissione fin qui disponibili.

Le comunicazioni della Camera

Trasmissione dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Il presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con lettera in data 3 luglio 2010, ha trasmesso una segnalazione in merito all'emendamento 45.1000 presentato dal relatore al disegno di legge concernente conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (atto Senato n. 2228).

La suddetta documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Il presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con lettera in data 30 giugno 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettere e) ed f), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, una segnalazione concernente proposte di modifiche normative per incrementare la concorrenza nel settore dei contratti pubblici, in vista della predisposizione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, disciplinata dall'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Questa documentazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Sindacato ispettivo

Camera – seduta del 5 luglio

Sulla discarica di Chiaiano

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e MAURIZIO TURCO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:

secondo quanto riporta *Terra* di giovedì 1° luglio 2010, il giorno 28 giugno 2010 è stata autorizzata dalle autorità una visita nella discarica di Chiaiano, ancora in attività, alla quale hanno partecipato i sindaci di Mugnano e Marano e rappresentanti dei comitati cittadini dell'area. Di solito, infatti, l'accesso alla discarica è severamente vietato anche ai sindaci dei comuni nei quali ricade la struttura o nei quali si ripercuotono gli impatti; le autorità militari hanno vietato riprese fotografiche e da alcuni mesi sono state disattivate le *webcam* che, prima, consentivano una parziale visione della discarica;

la strada di accesso alla discarica da Marano è ancora in via di ultimazione, mentre avrebbe dovuto essere pronta prima dell'apertura dell'impianto in modo da consentire il transito agli autoveicoli pesanti senza provocare disagi ai cittadini;

all'ingresso della discarica si trova l'impianto di lavaggio degli automezzi: si tratta di una piattaforma sollevata dove il lavaggio avviene con getti azionati dal personale addetto. L'acqua scorre disperdendosi nella strada

all'esterno: eventuali materiali inquinanti possono essere dispersi lungo la strada Cupa del Cane; l'accesso alla vasca di conferimento dei rifiuti, a quota 25-30 metri sopra la base dell'impianto già colmato di rifiuti, è costituito da due piste: una è in calcestruzzo e serve per un primo lavaggio speditivo delle ruote degli autoveicoli che conferiscono i rifiuti. L'altra è «in terra» ed è quella più usata dai mezzi meccanici che comunque entrano nella discarica e transitano anche su rifiuti schiacciati e dispersi sulla pista; qualche decina di metri a valle dell'accesso, lungo la pista di uscita della discarica, si trova una griglia trasversale alla strada che raccoglie l'acqua che scorre sulla sede stradale su cui transitano i mezzi che sono entrati nella discarica e hanno ruote sporche di rifiuti. L'acqua di ruscellamento trasporta i materiali, che dovrebbero rimanere circoscritti nella discarica, nel canale che smaltisce le acque piovane verso Marano lungo la Cupa del Cane. Eventuali materiali contaminanti, pertanto, dalla discarica possono essere trasferiti all'esterno dell'impianto. In caso di contaminazione chimica o biologica non si potrebbe evitare che la contaminazione possa trasferirsi verso le aree abitate;

in due zone, l'argilla, che dovrebbe costituire lo strato impermeabile per evitare che il percolato si disperda all'esterno e nel sottosuolo, è di pessima qualità con molti frammenti di roccia a spigoli vivi che possono bucare i teli. Inoltre, non è stata messa in opera secondo quanto prescritto per legge, cioè mediante compattazione e rullaggio fino a raggiungere i valori di permeabilità obbligatori: si presenta vistosamente a grumi sciolti e in alcuni casi interessata da piccoli franamenti dovuti alla mancata compattazione. Questo problema è stato segnalato una settimana prima che iniziasse l'attività dell'impianto;

altro problema è rappresentato dai pozzi spia che devono servire ad evidenziare l'eventuale inquinamento della falda. Non è stato spiegato quanti siano e quanti funzionino. Due sono stati realizzati dopo l'apertura della discarica: non si sa quale fosse la qualità dell'acqua di falda, prima. Durante la visita alla discarica effettuata il 7 febbraio 2009 (poco prima che l'impianto iniziasse a funzionare) alla presenza di due europarlamentari, la stessa persona dell'impresa che gestisce l'impianto ammise che nessun pozzo spia era stato realizzato. Ne consegue che se si trova oggi l'acqua inquinata non si può stabilire se la colpa sia della discarica. Tre pozzi spia sono insignificanti per stabilire il deflusso sotterraneo della falda con certezza, per cui se l'acqua risulta inquinata non si può definire quale possa essere la zona a valle da allertare dove si disperderà l'inquinamento;

per quanto riguarda il controllo della radioattività dei materiali conferiti in discarica, che fino ad alcuni mesi fa era garantito dall'Esercito, ora viene effettuato dall'impresa che gestisce l'impianto -:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza degli ultimi fatti esposti relativi alla discarica di Chiaiano e quali iniziative urgenti, per quanto di competenza, intendano adottare affinché siano tutelati la salute pubblica e l'ambiente;

se intendano verificare l'idoneità tecnica e il rispetto delle leggi in vigore nell'impianto ancora in attività, a maggiore garanzia della veridicità dei collaudi di cui già si dovrebbe disporre, anche mediante l'intervento di tecnici qualificati ed indipendenti.

(4-07881)

Camera – seduta del 5 luglio – Risposte

Sull'adeguamento dei sistemi satellitari a bordo dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti a seguito dell'istituzione del SISTRI

Alessandro MONTAGNOLI (LNP). - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:

con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 è stato istituito, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Testo unico in materia ambientale) e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 (cosiddetto decreto-legge anticrisi), convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 2009, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, in seguito detto anche SISTRI;

questo sistema si impone come obbligatorio per tutti i trasportatori di rifiuti speciali e pericolosi per conto di terzi, costringendoli ad iscriversi in tempi stretti ed entro la scadenza ravvicinata del 28 febbraio 2010 in uno specifico sito *internet*, a versare un oneroso contributo annuale per i costi di gestione e funzionamento, in funzione della loro sede legale, della diversa tipologia dei rifiuti trasportati e del numero degli autoveicoli in loro disponibilità, nonché a dotarsi di specifici dispositivi elettronici, quali chiavette USB e sistemi di controllo satellitare (*black-box*), questi ultimi da far installare a bordo dei menzionati autoveicoli da officine appositamente autorizzate, acquistando, per ognuno di questi, una carta telefonica SIM per la ricezione e trasmissione dei dati GPRS, con pesanti costi di installazione e di acquisto a totale carico dell'impresa;

detto sistema non viene imposto per il trasporto dei rifiuti urbani o dei rifiuti assimilabili agli urbani;

in particolare il SISTRI non viene esteso ai vettori esteri che operano in Italia, sia con servizi di cabotaggio stradale, che in quelli di trasporto internazionale, creando in tal modo una falla nel sistema di tracciabilità dei rifiuti, che non consente il pieno raggiungimento delle finalità che lo stesso si prefigge;

il SISTRI obbliga i vettori ad utilizzare il sistema di controllo satellitare (*black-box*) fabbricato da un unico operatore economico, che va a sovrapporsi a tutti gli altri tipi di sistemi satellitari già in commercio ed esistenti a bordo dei menzionati autoveicoli, sviluppati e dedicati al controllo dei percorsi da questi effettuati e alla gestione,

da parte delle imprese di trasporto, del parco circolante, nonché per la sicurezza della merce e degli stessi conducenti -:

cosa si intenda fare per:

a) evitare le sopra citate conseguenze dannose a carico delle imprese di autotrasporto di rifiuti per conto di terzi, già provate da oltre due anni di crisi economica, riconosciuta nello specifico settore fin dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

b) garantire una pari concorrenza tra le imprese italiane, costrette ad iscriversi al SISTRI con pesanti costi economici, e le imprese di trasporto estere, che invece non sono obbligate ad aderire al nuovo sistema e a dotarsi dei necessari dispositivi elettronici per il suo funzionamento;

c) consentire anche ad altri operatori economici di realizzare o adeguare i sistemi satellitari già installati a bordo dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, secondo le specifiche di funzionamento del nuovo sistema, anche facendosi parte attiva per una proroga dei tempi di iscrizione al SISTRI, di pagamento del relativo contributo e dell'installazione dei dispositivi elettronici, che permetta alle aziende di trasporto di salvaguardare l'investimento già sostenuto, ottimizzando i costi di gestione, installazione e manutenzione dei Sistemi satellitari già attualmente in uso.

(4-05957)

Risposta. - Per quanto indicato nell'interrogazione in esame, concernente alcune misure da adottare per adeguare i sistemi satellitari a bordo dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti a seguito dell'istituzione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri), si rappresenta quanto segue.

In ordine alle criticità manifestate dal settore dell'autotrasporto, si informa che è stato attivato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un «tavolo tecnico», con la partecipazione di tutte le associazioni rappresentative del comparto, dove non solo sono state approfondite e valutate le diverse questioni legate all'impatto del Sistri sul settore dei trasporti, ma anche tutta una serie di aspetti che esulano dal sistema di tracciabilità, ma sui quali da tempo si chiedono da parte degli interessati appropriate misure di intervento. Oltre ai problemi legati agli oneri ricadenti sulle imprese di autotrasporto, altro tema «caldo» posto al «tavolo tecnico» è stato quello della parità di condizioni operative tra operatori nazionali e vettori stranieri.

In relazione alle indicazioni emerse, il Governo ha individuato, da un lato, misure in grado di evitare il persistere o l'aggravarsi di situazioni di penalizzazione degli autotrasportatori nazionali rispetto alla concorrenza estera e, dall'altro, vista l'impossibilità di prevedere misure agevolative per categorie di operatori, interventi finalizzati a ridurre ed a rivedere gli oneri oggi gravanti sulle imprese di autotrasporto che incidono sul loro livello di competitività.

Nello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, approvato dal Consiglio dei ministri il 16 aprile 2010, in prima lettura, sono contenute le misure sopra individuate. In tale provvedimento l'obbligo di iscrizione dei vettori stranieri che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano nell'Albo nazionale gestori ambientali è contenuto nel terzo comma del nuovo articolo 194 del decreto legislativo 152 del 2006. Inoltre, al comma 5, del nuovo articolo 188-ter del decreto legislativo 152 del 2006, sul Sistri, si fa rinvio ad uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per stabilire i criteri e le condizioni per l'applicazione della disciplina sul Sistri alle procedure relative alle spedizioni di rifiuti di cui al regolamento CE 1013 del 2006 sul trasporto transfrontaliero.

In tema di revisione degli oneri oggi gravanti sulle imprese di trasporto si fa puntuale rinvio a quanto disposto dal quarto comma del nuovo articolo 194, del decreto legislativo 152 del 2006, proposto nello schema di decreto legislativo citato.

Sono state, quindi, recepite le istanze delle imprese di trasporto, prevedendo la soppressione delle fidejussioni per il trasporto di rifiuti non pericolosi ed una sola iscrizione per il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Risulta, invece, non percorribile la richiesta volta a consentire ad altri operatori economici di realizzare o adeguare i sistemi satellitari già installati a bordo dei mezzi di trasporto secondo le specifiche di funzionamento del nuovo sistema. È utile ricordare che il Sistri è un sistema che, proprio per garantire l'effettivo controllo della movimentazione dei rifiuti in tempo reale, dalla produzione allo smaltimento dei rifiuti, e per rispondere pienamente all'obiettivo fondamentale del contrasto dei fenomeni di illegalità molto diffusi sul territorio, obiettivo questo unanimemente condiviso, necessita di un processo di personalizzazione dei dispositivi elettronici che non può, evidentemente, essere lasciato alla autonomia dei soggetti presenti sul mercato, ma che deve essere gestito in modo unitario e secondo criteri di rigorosità da una autorità centrale. È proprio in ragione di queste motivazioni che la gestione del Sistri è stata affidata al Comando Carabinieri per la tutela ambientale.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare: Roberto Menia.

Sulla proroga dell'entrata in vigore del SISTRI

Alessandro NACCARATO (PD). - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:*

sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010 è stato pubblicato il decreto ministeriale che regola l'entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (denominato SISTRI), introducendo parziali

modifiche al precedente decreto del 17 dicembre 2009;

tali decreti prevedono, in un lasso di tempo che varia dal 30 marzo al 27 aprile 2010 a seconda delle categorie interessate, l'implementazione dei sistemi operativi nonché la disponibilità di attrezzature costose soprattutto per le imprese di piccole dimensioni;

l'obiettivo del decreto, ovvero quello di contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione dei rifiuti pericolosi e garantire corrette e trasparenti modalità di smaltimento degli stessi, è chiaramente condivisibile;

tuttavia il provvedimento in oggetto obbliga anche le piccole aziende che producono una quantità irrisoria di rifiuti speciali ogni anno, a dotarsi di tutte le attrezzature necessarie per l'accesso telematico al sistema SISTRI; senza la necessaria differenziazione tra aziende di grandi dimensioni, medie e piccole l'avvio del sistema SISTRI rischia di configurarsi per le attività economiche più piccole come un onere aggiuntivo di rilievo che penalizza ulteriormente l'attività di tali aziende, già colpite dalla grave crisi economica in atto; inoltre, la mancanza di linee ADSL in larga parte del territorio nazionale renderà problematico l'efficiente utilizzo del sistema telematico, aumentando i costi per le imprese -;

se i Ministri siano a conoscenza dei fatti sopra esposti;

quali misure i Ministri interrogati intendano porre in essere al fine di garantire alle piccole imprese un più adeguato lasso di tempo per l'adempimento dell'obbligo che dia modo alle piccole imprese di programmare l'entrata in funzione del nuovo sistema, in considerazione delle rilevanti conseguenze penali derivanti da eventuali errori in buona fede;

cosa intendano fare i Ministri interrogati per specificare meglio la platea dei soggetti sottoposti dal decreto in questione all'implementazione del sistema SISTRI, escludendo attività che producono rifiuti speciali in quantità minimale, ferma restando in vigore la modulistica precedente al decreto che fornisce sufficiente informazione; quali misure i Ministri intendano attuare per verificare la possibilità di un accesso gratuito al sistema SISTRI per non pesare sui bilanci di aziende di piccole dimensioni già in grande difficoltà a causa della crisi economica. (4-06719)

Risposta. - In merito a quanto indicato nell'interrogazione in esame, dove vengono poste in rilievo alcune criticità in ordine all'entrata in vigore del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, valuterà con attenzione quanto richiesto nel testo unificato delle risoluzioni approvate dalla Commissione VIII della Camera dei deputati sull'istituzione del Sistri, nella seduta del 29 aprile, relativamente alla previsione di un ulteriore periodo di proroga per le imprese e gli enti di iscriversi al Sistri fino alla data di entrata in vigore del regime sanzionatorio previsto dal decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti. La proposta di uno slittamento dei termini di avvio del SISTRI sarà inserita in un prossimo decreto ministeriale integrativo del decreto ministeriale 17 dicembre 2009.

In ordine all'esclusione delle attività che producono rifiuti speciali in quantità minima, in merito, si segnala che è stato costituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un tavolo di lavoro con i rappresentanti delle organizzazioni del settore artigianale per esaminare le problematiche relative all'adesione delle piccole imprese al Sistri ed in questa sede si è provveduto all'esame ed alla valutazione di disposizioni semplificate di carattere organizzativo ed economico per le imprese più piccole produttrici di modeste quantità di rifiuti pericolosi.

Le proposte presentate saranno, anche queste, inserite nel decreto di prossima emanazione.

In ordine alla previsione di un accesso gratuito delle imprese di piccole dimensioni al sistema Sistri è opportuno ricordare che il comma 3-bis dell'articolo 189, del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto con l'articolo 2, comma 24, del decreto legislativo n. 4 del 2008, sull'obbligo per alcune categorie di soggetti di installazione ed utilizzo di apparecchiature elettroniche ai fini della tracciabilità dei rifiuti, aveva stabilito che ciò sarebbe dovuto avvenire senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica, oltre i 5 milioni di euro inizialmente stabiliti dalla legge finanziaria per il 2006. In relazione a detto vincolo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha proceduto all'attivazione del Sistri facendo gravare sui soggetti obbligati al rispetto della nuova disciplina, il costo del funzionamento del nuovo sistema. La ripartizione dei contributi tra i soggetti obbligati si basa sui principi della dimensione, della tipologia e quantità dei rifiuti prodotti.

Anche la riduzione dei contributi per le piccole imprese produttrici di modesti quantitativi di rifiuti sarà inserita nel decreto ministeriale di prossima emanazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare: Roberto Menia.

Sulla disparità di trattamento tra grandi e piccoli imprenditori agricoli nell'applicazione del SISTRI

Ettore ROSATO (PD). - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:

l'introduzione di misure atte a prevenire e combattere l'inquinamento ambientale causato dallo smaltimento abusivo di rifiuti industriali e l'abbandono in natura di materiali pericolosi per la salute dell'uomo e la salubrità dell'ambiente dev'essere una priorità per ogni Governo che si proponga di conseguire il risultato di uno sviluppo sostenibile del Paese nel medio-lungo periodo;

a tal fine il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha, con proprio decreto del 17 dicembre 2009, esplicitato le misure introdotte con il cosiddetto SisTRi (Sistema di tracciabilità dei rifiuti), perfezionando la

precedente legge n. 102 del 2009;

tali nuove misure, secondo quanto denunciato dalla presidenza della Confederazione italiana degli agricoltori del Friuli Venezia Giulia, rischiano di danneggiare i piccoli imprenditori, che sono tradizionalmente uno degli assi portanti dell'economia italiana, e che in questo periodo sono costretti ad una generale situazione di grave difficoltà causata dalla crisi economica, che patiscono più di altri;

la gravosità delle misure previste dal citato decreto ministeriale - quali la necessità di dotarsi di dispositivi Usb per l'archiviazione dei dati sulla movimentazione dei rifiuti e l'obbligatorietà dell'iscrizione al SisTRi (120 euro, oltre ai diritti camerali) - potrebbe indurre, ad avviso dell'interrogante, una certa quota di imprenditori ad aggirarle, suggerendo soluzioni illegali di maggior nocimento all'ambiente di quanto avviene al momento;

la Confederazione italiana agricoltori del Friuli Venezia Giulia suggerisce misure meno onerose, ma a suo parere non meno efficaci, quali l'introduzione della possibilità di conferire i rifiuti direttamente presso i rivenditori o di poterli stoccare presso appositi centri di raccolta, misure che avrebbero anche il vantaggio di ridurre in maniera significativa i costi amministrativi -;

se il Ministro interrogato ritenga fondate le obiezioni della Confederazione italiana agricoltori del Friuli Venezia Giulia sulla disparità di trattamento tra grandi e piccoli imprenditori circa la tracciabilità dei rifiuti e percorribili le soluzioni da essa suggerite.

(4-07046)

Risposta. - In merito a quanto indicato nell'interrogazione in esame, si fa presente che da parte delle principali organizzazioni imprenditoriali del settore agricolo (Confagricoltura, Coldiretti e CIA) sono state manifestate le stesse preoccupazioni contenute nell'interrogazione in esame.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si è fatto parte attiva per cercare di trovare soluzioni atte a superare le difficoltà rappresentate ed ha avviato a tal fine un tavolo tecnico con le organizzazioni del settore agricolo.

In questo ambito, sono state prospettate misure di semplificazione per le aziende agricole di piccole dimensioni che producono modeste quantità di rifiuti pericolosi con il loro conferimento a circuiti organizzati di raccolta. Per queste imprese gli adempimenti procedurali potranno essere assolti tramite le associazioni di categoria (o loro società di servizi) o centri di raccolta. Saranno, inoltre, previste significative riduzioni dei contributi di iscrizione al Sistr.

Le proposte presentate, condivise con le rappresentanze settoriali, saranno inserite nel decreto di recepimento della direttiva 2008/98/CE ed in un prossimo decreto ministeriale integrativo del decreto ministeriale 17 dicembre 2009.

Pertanto, ritenendo fondate le obiezioni presentate ci si adopererà per l'accoglimento delle misure individuate.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare: Roberto Menia.

Camera – seduta del 6 luglio

Sull'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura

Marco MAGGIONI (LNP) e ALESSANDRI. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:*

con la Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura l'Unione europea ha disciplinato l'uso di tali fanghi negli usi agronomici in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo. In particolare, essa stabilisce i valori limite per la concentrazione di metalli pesanti e proibisce lo spandimento di fanghi di depurazione quando la concentrazione di determinate sostanze nel suolo supera questi valori;

ai sensi della citata direttiva n. 86/278/CEE, i fanghi di depurazione possono essere utilizzati in agricoltura, a condizione che lo Stato membro ne disciplini la loro utilizzazione. In particolare, compete agli Stati UE adottare le misure necessarie per garantire il rispetto di limiti di concentrazione di uno o più metalli pesanti dalla stessa direttiva;

la norma nazionale che definisce le condizioni che devono essere verificate per l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura è il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, che recepisce la Direttiva 86/278/CEE. Il Decreto in particolare fissa: i valori limite di concentrazione per alcuni metalli pesanti che devono essere rispettati nei suoli e nei fanghi; le caratteristiche agronomiche e microbiologiche dei fanghi (i limiti inferiori di concentrazione di carbonio organico, fosforo e azoto totale, i valori massimi di salmonella); le quantità massime dei fanghi che possono essere applicati sui terreni;

in alcune regioni sono state emanate norme specifiche che disciplinano ulteriormente la materia; purtroppo non sempre l'uso di tali fanghi produce effetti positivi sulle produzioni agricole coltivate sui suoli in cui vengono distribuiti. Sempre più spesso infatti si riscontrano colture agroalimentari contenenti residui o contaminanti che le rendono non commercializzabili o ad ogni modo con caratteristiche qualitative di scarso valore e ciò a danno degli agricoltori e dei consumatori;

al riguardo, l'Istituto Mario Negri di Milano ha condotto una specifica relazione sui possibili rischi di contaminazione veicolati da fanghi. In tale documento si sottolinea come gli alimenti vegetali, segnatamente i cereali, siano particolarmente ricettivi ai metalli tossici come il cadmio ed il piombo;

tra i metalli pesanti, il cadmio in particolare ha effetti gravemente tossici per la salute dell'uomo, in quanto, assunto durante la dieta, incide negativamente sull'apparato scheletrico, genera osteoporosi e deformazioni della spina dorsale, oltre che avere effetti tumorali sul sistema riproduttivo e attività di distruzione endocrina;

l'Istituto Mario Negri ha fatto perciò presente come proprio il riso sia un cereale che per la tecnica di coltivazione, l'elevato uso di acqua e la sua tendenza ad accumulare metalli ad alti livelli, sia una coltura a maggior rischio potenziale. In tali circostanze anche la Commissione Unione europea ha ritenuto necessario iniziare una valutazione per giungere ad una concentrazione ammessa in cadmio nei fertilizzanti, proponendo una riduzione dei limiti ammessi nei fanghi in relazione al pH del suolo;

altri inquinanti sono presenti nei fanghi di depurazione, tra cui numerosi composti ad attività endocrina di natura organica. La loro presenza sta diventando un serio problema nelle nostre società, sia per i danni provocati alle popolazioni, sia per quelli provocati all'ecosistema;

l'Istituto Mario Negri, nelle proprie conclusioni anche basate sulle ultime scoperte scientifiche, suggerisce di valutare attentamente l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura chiedendo di tenere sempre in attenta considerazione le interazioni che vi possono essere tra i fanghi, il territorio e le coltivazioni interessate. In particolare, nel territorio di Lomello, vi sarebbero importanti appezzamenti a riso e proprio in tale territorio andrebbero accuratamente svolte le predette valutazioni, anche ricordando che lo stesso Istituto Mario Negri ha riscontrato su questi suoli livelli elevati di metalli tossici con concentrazioni prossimi ai limiti ammessi per scopi agricoli;

in provincia di Pavia vi sono numerose società autorizzate allo spandimento dei fanghi di depurazione ed esse attualmente soddisfano tutto il fabbisogno agricolo di ambito provinciale, il quale viene ad ogni modo garantito importando da altri luoghi il materiale eventualmente non realizzato dalle predette società;

anche in considerazione delle criticità che stanno sorgendo a causa dell'eccessivo utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura, originati anche da reflui speciali, la giunta regionale della Lombardia, in attuazione di specifici accordi definiti nell'aprile 2009 tra regione, province e comunità montane, ha approvato in data 29 luglio 2009, la delibera di giunta regionale (d.g.r.) n. 9953, con la quale sono state definite le modalità di blocco progressivo dello spandimento sui terreni agricoli dei fanghi provenienti dall'attività di depurazione delle acque reflue urbane e industriali;

tale disposizione dovrebbe consentire di raggiungere un maggiore livello di protezione di tutti i corpi idrici e di creare le condizioni affinché i terreni agricoli possano ricevere preferibilmente gli effluenti d'allevamento nei limiti stabiliti dalla Direttiva Nitrati, allo scopo di promuovere il loro utilizzo e distribuire il carico d'azoto zootecnico;

proprio in provincia di Lodi si starebbero verificando fatti problematici e poco rassicuranti connessi alla gestione dei fanghi di depurazione usati in agricoltura;

come si può evincere anche dai comunicati stampa emessi dalla provincia di Lodi, durante mattinata di mercoledì 28 aprile 2010, personale del nucleo ambientale della polizia provinciale di Lodi, unitamente a personale del nucleo investigativo della procura della Repubblica di Lodi e a personale del comando carabinieri per la tutela dell'ambiente - nucleo operativo ecologico (NOE), hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo ex articolo 321 c.p.p., emesso dal Giudice per le indagini preliminari, in data 07 aprile 2010 dell'impianto di trattamento dei rifiuti costituiti da fanghi di depurazione di acque reflue urbane sito nel comune di Maccastorna (Cascina Risi), e di proprietà della società C.r.e. (Centro ricerche ecologiche). Il provvedimento è stato emesso nell'ambito di attività d'indagine posta in essere dai carabinieri del NOE, per i reati di cui agli articoli 110 codice penale e 256 del decreto legislativo n. 152/06 a carico dei rappresentanti dell'azienda per avere, in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative, gestito abusivamente, smaltendoli successivamente in terreni destinati alla coltivazione di prodotti agricoli, ingenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi, costituiti da fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane contaminate da idrocarburi contenenti IPA (idrocarburi policiclici aromatici) cancerogeni in concentrazioni superiori al prescritto limite. Per i fatti in questione risultano quindi indagati in stato di libertà l'Amministratore unico ed il Procuratore della Società e il Direttore tecnico dell'impianto. I reati contestati sarebbero l'articolo 110 codice penale e 256 decreto legislativo n. 152/06 (per cui sono previste fino a 2 anni ed ammenda fino a 26.000 Euro) perché in concorso tra loro, nelle rispettive qualifiche, in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative: gestivano abusivamente, smaltendoli successivamente in terreni destinati alla coltivazione di prodotti agricoli, ingenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi costituiti da fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane contaminate da idrocarburi in concentrazioni superiori al limite e contenenti IPA cancerogeni in concentrazioni superiori al prescritto limite. Smaltivano a beneficio dell'agricoltura rifiuti speciali con tenore di carbonio organico inferiore al limite consentito dalla normativa DGR. Impiegavano autocarri per il trasporto di rifiuti speciali in assenza della prescritta iscrizione all'Albo gestori Ambientali;

i fatti contestati risalirebbero all'attività illecita posta in essere dalla società del biennio 2007-2008 e riguardano un ammontare di circa 70.000 tonnellate di rifiuti smaltiti illecitamente;

sulla vicenda sarebbero in corso ulteriori indagini finalizzate all'accertamento di eventuali ulteriori responsabilità;

il sequestro dell'impianto ha ad ogni modo un carattere preventivo, essendo il provvedimento finalizzato al controllo dei fanghi attualmente in lavorazione presso l'impianto, per capire se anche per il periodo successivo al biennio sopra-citato si possano ipotizzare fattispecie di reato;

al riguardo, il NOE di Milano, avrebbe fatto presente che la clientela

della C.r.e. è costituita da agricoltori lodigiani, i quali allo stato attuale si configurerebbero quali vittime dell'illecito; riguardo alla società, si segnala che da ultimo, in Comune di Lomello, la predetta CRE abbia presentato un progetto per la realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva, di trattamento per l'utilizzo in agricoltura di rifiuti speciali non pericolosi e deposito preliminare di rifiuti pericolosi;

il comune di Lomello, insieme al comune di Galliavola e a gran parte dei comuni della Lomellina hanno espresso una forte contrarietà alla localizzazione dell'impianto per il trattamento dei fanghi provenienti dalla depurazione delle acque reflue civile ed industriale;

le popolazioni dei comuni della Lomellina denunciano il rischio per la salute e per l'integrità dell'ambiente che un tale impianto potrebbe arrecare al loro territorio. Stesse posizioni sono state espresse dal mondo agricolo che rivendica la peculiarità del territorio rispetto alla produzione di riso e la cui reputazione potrebbe essere compromessa irrimediabilmente se i mercati di sbocco venissero a conoscenza che parte delle loro coltivazioni di pregio sarebbero ottenute anche con l'uso di fanghi di depurazione di reflui speciali di natura industriale;

per l'economia risicola locale, viste le segnalazioni di precauzione che raccomanda l'istituto Mario Negri ed anche in considerazione delle ipotesi criminose rivolte alla CRE riguardo alle illecite operazioni condotte in materia di utilizzo di fanghi di depurazione in territorio lodigiano, la realizzazione e l'esercizio del predetto impianto di smaltimento di rifiuti speciali, sarebbe un colpo letale. Si ricorda infatti che il riso pavese gode di una speciale rinomanza basata sulla qualità delle varietà e sull'integrità dei suoli su cui il cereale si coltiva, i quali devono essere privi di ogni sorta di inquinanti esterni e messi al riparo da contaminazioni di metalli ed altre sostanze pericolose;

inoltre, ai fini ambientali, il territorio su cui andrebbe ad incidere l'impianto, è assai rinomato essendo confinante con la Zona di protezione speciale natura 2000, Z.P.S. IT2080501 «Risaie della Lomellina». Si tratta di una prerogativa notevolissima che verrebbe certamente lesa in caso si procedesse a realizzare l'impianto in questione ed altresì si utilizzassero i relativi fanghi in aree riferibili al sito -;

se non ritengano di promuovere la revisione delle norme di competenza che disciplinano l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura, in particolare svolgendo valutazioni mirate circa la loro sostenibilità ambientale ed agricola;

se per quanto riguarda gli aspetti agricoli, non s'intenda rendere maggiormente severo e circoscritto l'uso di tali fanghi negli usi agronomici come fertilizzanti;

quali iniziative di competenza si intendano assumere con riferimento a quanto riportato in premessa.

(4-07907)

Camera – seduta del 7 luglio

Sulla bonifica della cava di via Molinara a Desio (MB)

Paolo GRIMOLDI (LNP). - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Per sapere - premesso che:

nel settembre del 2008 nel territorio della città di Desio (MB), presso la cava di via Molinara, è stato rinvenuto un traffico illecito di rifiuti, controllato dalla 'ndrangheta, che ha portato all'arresto di 8 persone;

la polizia provinciale, che aveva avviato le indagini, aveva altresì iniziato delle attività di analisi dei rifiuti, che si sono però aremate per mancanza di fondi;

il comune di Desio ha recentemente incaricato un esperto per valutare i danni subiti dall'amministrazione comunale in seguito alla scoperta del traffico illecito;

da un primo esame sembra che serviranno almeno due milioni di euro per bonificare la cava di via Molinara, ma si parla anche di tre milioni;

la bonifica dell'area è assolutamente necessaria ed urgente perché, oltre ai rifiuti generici e al materiale inerte (tra cui carcasse di automobili), nella cava sarebbero sepolti rifiuti pericolosi, quali cromo, eternit, piombo e metalli, tutte sostanze cancerogene;

sotto esame vi sono almeno 110 mila metri cubi di scavo abusivo, per una profondità di circa 6 metri; in alcuni punti però ci sono buche che raggiungono gli 11 metri;

per capire quanto sia grande il danno per la salute dei cittadini, occorre analizzare anche la falda acquifera, installando dei «piezometri» a monte e a valle, e prelevare dei campioni di terreno estratti ad una profondità che va oltre i 12 metri;

al momento non è stato ancora deciso chi dovrà pagare le costose analisi e soprattutto le operazioni di bonifica -;

se intenda acquisire elementi in relazione alla bonifica citata in premessa in modo da tutelare la sicurezza dell'ambiente e della salute delle persone.

(4-07944)

Sulla gestione commissariale per l'emergenza ambientale in Calabria

ANGELA NAPOLI (PDL). - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

la Calabria è una regione da oltre 12 anni commissariata per l'emergenza ambientale ed è stata in tal senso destinataria di numerosi finanziamenti;
alla direzione dell'ufficio del commissario per l'emergenza regionale si sono alternati diversi prefetti, alcuni dei quali hanno stilato relazioni puntuali e preoccupanti e sono stati anche auditi dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti del tempo;
la nuova amministrazione regionale in Calabria ha, purtroppo, ereditato una situazione di sfascio ambientale, nonostante tutto il citato tempo di commissariamento;
è dei giorni scorsi lo stanziamento, da parte della giunta regionale calabrese di 5 milioni di euro per un piano «tampone» per fronteggiare la prevedibile emergenza depurazione nei comuni costieri in vista dell'estate; servirebbero ben 300 milioni di euro per far fronte a parte del degrado ambientale esistente in Calabria -:
quali siano gli intendimenti in materia di commissariamento per l'emergenza ambientale in Calabria;
se non si ritenga di revocare la nomina in atto del commissario per l'emergenza ambientale;
di quali e quanti finanziamenti abbia goduto la Calabria dal periodo di istituzione del commissario per l'emergenza ambientale ad oggi.
(4-07957)

Sulla bonifica fiume Gaccia, nel territorio dei comuni di Pianopoli e Feroletto Antico (Catanzaro)

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e MAURIZIO TURCO. - *Al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Per sapere - premesso che:
secondo quanto riporta *Terra* di martedì 6 luglio 2010, il fiume Gaccia, nel territorio dei comuni di Pianopoli e Feroletto Antico, in provincia di Catanzaro, è da cinque giorni sotto sequestro: rifiuti di ogni genere sparsi per quattro chilometri hanno provocato un vasto inquinamento e un allarme altissimo per la presenza di scarichi industriali. Una discarica occultata anziché bonificata, che è stata portata alla luce dalle piogge torrenziali di inizio anno;
la procura di Lamezia Terme, oltre al sequestro, ha notificato cinque avvisi di garanzia per i responsabili dell'occultamento. Le accuse sono di concorso in gestione non autorizzata di discarica e smaltimento illecito di rifiuti speciali su area sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, danneggiamento degli argini del fiume, disastro doloso e deturpamento di bellezze naturali;
gli argini del fiume Gaccia sarebbero stati utilizzati come depositi illeciti di rifiuti solidi urbani e speciali, incluso materiale ferroso di vario genere, componenti di elettrodomestici, autovetture, batterie esaurite ed eternit;
le acque del fiume vengono utilizzate per l'irrigazione delle colture della piana di Lamezia Terme: forte il rischio per raccolti e allevamenti. Senza contare che il corso d'acqua va a sfociare nel golfo di Sant'Eufemia, dove una recente ricerca scientifica ha scoperto la presenza, a 200 metri di profondità, del corallo nero; infine, le possibili contaminazioni per le falde acquifere, ancora tutte da verificare -:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti in premessa e se non ritengano opportuno acquisire elementi in relazione ad eventuali progetti di bonifica dell'area, al fine di tutelare la salute dei cittadini e salvaguardare l'ambiente.
(4-07942)

Camera – seduta dell'8 luglio

Sul sequestro di un ingente carico di rifiuti ferrosi a Porto Marghera (VE)

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e MAURIZIO TURCO. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Per sapere - premesso che:
il 7 luglio 2010, gli agenti del Corpo forestale dello Stato hanno sequestrato un ingente carico di rifiuti ferrosi al molo di Porto Marghera, in provincia di Venezia dopo un controllo avvenuto su una nave proveniente da Augusta, in provincia di Catania;
secondo la documentazione presentata, il carico avrebbe dovuto contenere esclusivamente materia prima secondaria (MPS) destinata ad un'acciaieria veneta;
i controlli hanno dimostrato, invece, che si trattava di rifiuti ferrosi vista la presenza di numerosi rottami di autovetture. Il carico presente nella stiva, che ammonta a circa 50.000 tonnellate, è stato sequestrato dagli agenti del Corpo forestale;
la ditta di Catania, che ha inviato il carico, e l'acciaieria veneta, cui era destinato, sono state segnalate per attività di gestione di rifiuti non autorizzata all'autorità giudiziaria di Venezia -:
se si intenda verificare se si tratta di un caso isolato o non piuttosto di un fenomeno più diffuso che coinvolge anche altri impianti siderurgici.
(4-07963)